

Delibera n. 3/2022

Avvio di procedimento ai sensi del d.lgs. 70/2014, recante “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”.

L’Autorità, nella sua riunione del 13 gennaio 2022

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (di seguito: Regolamento);
- VISTO** il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni del Regolamento;
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”, e in particolare il Capo I, sezioni I e II;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, adottato con delibera dell’Autorità n. 52/2014 del 4 luglio 2014 (di seguito: regolamento ferroviario), ed in particolare l’articolo 3, comma 1;
- VISTO** l’articolo 16 (“*Rimborso e itinerari alternativi*”) del Regolamento, secondo il quale: *“Qualora sia ragionevolmente prevedibile che il ritardo all’arrivo alla destinazione finale prevista dal contratto di trasporto sarà superiore a 60 minuti, il passeggero può scegliere immediatamente tra: a) ottenere il rimborso integrale del biglietto, alle condizioni alle quali è stato acquistato, per la parte o le parti del viaggio non effettuate e per la parte o le parti già effettuate, qualora il viaggio non risulti più utile ai fini del programma originario di viaggio del passeggero, oltre ad avere la possibilità, se del caso, di ritornare al punto di partenza non appena possibile. Il rimborso avviene a condizioni identiche a quelle previste per il risarcimento di cui all’articolo 17; oppure b) proseguire il viaggio o seguire un itinerario alternativo, a condizioni di trasporto simili, verso la destinazione finale non appena possibile; oppure c) proseguire il viaggio o seguire un itinerario alternativo, a condizioni di*

trasporto simili, verso la destinazione finale a una data successiva, a discrezione del passeggero”;

VISTO l’articolo 14 (*“Sanzioni per ritardi, perdite di coincidenza e soppressioni”*), comma 2, del d.lgs. 70/2014, secondo il quale: *“Per ogni singolo evento con riferimento al quale l’impresa abbia omesso di adempiere agli obblighi di cui agli articoli 15, 16 e 17 del regolamento, previsti in caso di ritardi, coincidenze perse o soppressioni, l’impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro”;*

VISTE l’istanza di rimborso presentata a Trenitalia S.p.A. (di seguito: Trenitalia) dal sig. [...omissis...] (di seguito: il reclamante) in data 25 gennaio 2021, relativa all’impedimento ad *“usufruire dei successivi treni (tratta Brescia-Ciampino)”*, a causa della cancellazione del treno n. 2643 del 24 gennaio 2021, da Brescia a Verona P.N., e la risposta di Trenitalia dell’11 aprile 2021, con la quale l’impresa ferroviaria informava il reclamante di non poter dare seguito alla stessa, in quanto *“è stata presentata dopo la partenza del treno e che il rimborso per rinuncia al viaggio da parte del viaggiatore non è ammesso per i biglietti emessi a tariffa ECONOMY”;*

VISTO il reclamo presentato all’Autorità, prot. ART 11312/2021 del 20 luglio 2021 (di seguito: reclamo n. 1) e i relativi allegati, con il quale il reclamante, titolare del biglietto 1403909344, acquistato mediante l’App di Trenitalia, con riferimento al treno regionale sopra indicato, ha rappresentato, tra l’altro: (i) di essersi recato in stazione e di aver appreso che il medesimo treno era stato cancellato *“senza mezzi sostitutivi”* a causa di uno sciopero del personale di Trenord S.r.l. (di seguito: Trenord); (ii) che nessuna comunicazione è stata fornita in merito alla cancellazione tramite i contatti forniti in fase di acquisto mediante App di Trenitalia; (iii) che la cancellazione del treno ha comportato l’impossibilità di poter usufruire dei successivi servizi Trenitalia relativamente ai quali era titolare di appositi biglietti (Intercity Notte 763 Trenitalia per la tratta Verona P.N. – Roma Termini, treno regionale 12593 Trenitalia per la tratta Roma Termini – Ciampino e servizio con autobus Trenitalia Ciampino – Ciampino Aeroporto), obbligandolo pertanto all’acquisto di un nuovo titolo di viaggio; (iv) che in data 25 gennaio 2021 si è recato presso la biglietteria di Trenitalia per presentare richiesta di rimborso, ma è stato indirizzato alla biglietteria di Trenord in quanto gestore del servizio regionale oggetto della cancellazione; (v) che il personale della biglietteria di Trenord ha invitato, a sua volta, il reclamante a rivolgersi a Trenitalia, in quanto il pagamento dei biglietti era stato effettuato attraverso l’App di Trenitalia;

VISTE inoltre, l’istanza di rimborso presentata dal medesimo reclamante il 16 giugno 2021 a Trenord, tramite l’apposito modulo, e a Trenitalia, con riguardo al titolo di viaggio PNR A67HKN, relativo all’Intercity Notte 35709 del 13 giugno 2021 per la tratta Verona P.N. – Roma Termini, e la risposta di Trenord del 30 giugno 2021, con la quale l’impresa informava il reclamante di aver inoltrato a Trenitalia –

Direzione Veneto tale richiesta di rimborso inviata *“con raccomandata presso gli uffici di Trenord ma di competenza Trenitalia”*;

VISTO

il reclamo presentato all’Autorità, prot. ART 11313/2021 del 20 luglio 2021 (di seguito reclamo n. 2), con il quale il reclamante, titolare del biglietto 1440575659, acquistato mediante l’App di Trenitalia, per il medesimo treno e tratta ferroviaria di cui al reclamo n. 1 (treno regionale Trenord 2643, tratta Brescia – Verona P.N.), ma per il servizio programmato il 13 giugno 2021, ha informato l’Autorità di: (i) aver appreso, giunto in stazione, che il treno in questione aveva accumulato un ritardo superiore a 60 minuti *“senza che la ditta abbia approntato mezzi sostitutivi”*; (ii) aver pertanto deciso, atteso che tale ritardo avrebbe comportato l’impossibilità di usufruire dei successivi servizi Trenitalia per i quali era titolare di appositi biglietti (l’Intercity Notte 35709 per la tratta Verona P.N. – Roma Termini, il treno regionale 12593 per la tratta Roma Termini – Ciampino), di raggiungere in maniera autonoma, con un servizio taxi, la stazione di Verona P.N., da cui poi ha proseguito regolarmente il viaggio; (iii) di avere presentato richiesta di rimborso, tenuto conto dell’esperienza del precedente viaggio di cui al reclamo n. 1, sia a Trenitalia utilizzando l’apposito il modulo *on-line*, che a Trenord, compilando il modulo di richiesta e trasmettendolo, unitamente ai biglietti, con raccomandata A/R;

VISTI

inoltre gli allegati al reclamo, tra cui, in particolare, i titoli di viaggio e la risposta di Trenitalia, datata 5 luglio 2021, con la quale l’impresa ha comunicato che *“il treno regionale 2643 appartiene alla società Trenord che gestisce il trasporto dei treni regionali in Lombardia. Trenitalia non risponde delle coincidenze con altri vettori”*;

VISTE

con riguardo al reclamo n. 1, le note degli Uffici dell’Autorità prott. 12991/2021 del 26 agosto 2021 indirizzata a Trenord, 13001/2021 del 26 agosto 2021 inviata a Trenitalia e 15367/2021 del 5 ottobre 2021 trasmessa contestualmente a Trenord e a Trenitalia, con le quali sono state richieste alle imprese ferroviarie una serie di informazioni e chiarimenti in merito ai fatti esposti dal reclamante, corredati della relativa documentazione;

VISTE

le note di risposta di Trenord, prott. ART 14537/2021 del 21 settembre 2021 e 16335/2021 del 19 ottobre 2021, nonché di Trenitalia, prott. ART 15173/2021 del 1° ottobre 2021 e 16514/2021 del 21 ottobre 2021, con le quali, tra l’altro:

- Trenord ha rappresentato che il titolo di viaggio acquistato dal reclamante *“era stato emesso con Partita IVA di Trenitalia, a cui pertanto competeva la gestione dell’intera vicenda sotto ogni profilo, e che il capitolo 16 delle Condizioni Generali di Trasporto di Trenord stabilisce espressamente che «il passeggero può chiedere il rimborso di un biglietto o abbonamento non utilizzato emesso con Partita I.V.A. TRENORD”*; pertanto, ricevuta la richiesta di rimborso, ha provveduto ad inoltrarla all’Ufficio Rimborsi – Direzione

Veneto di Trenitalia, dandone contestualmente evidenza via *e-mail* al reclamante;

- con riguardo alle comunicazioni relative alla soppressione, la medesima impresa ferroviaria ha dato evidenza di aver pubblicato avvisi di carattere generale relativi allo sciopero ed ha precisato che, per qualsiasi evento, le informazioni vengono fornite in tempo reale, come avvenuto anche nella fattispecie in esame, tramite le funzioni “*real time*” dei propri siti internet ed applicazione mobile, nonché mediante gli annunci sonori e i monitor presenti nelle stazioni, di competenza del gestore dell’infrastruttura ferroviaria;
- Trenitalia, nel precisare che i n. 4 biglietti acquistati dal reclamante riportavano la dicitura “*contratto singolo*” per il treno Intercity Notte n. 763 e “*contratti distinti*” per i restanti viaggi, e, conseguentemente, ogni vettore risponde contrattualmente nei confronti del passeggero, ha rappresentato che nel caso concreto non ricorrono i presupposti per l’applicazione, in capo a Trenitalia, dell’articolo 16 del Regolamento, in quanto il servizio di trasporto sul treno n. 2643 avrebbe dovuto essere effettuato dal vettore ferroviario Trenord;
- tale impresa ferroviaria, inoltre, ha comunicato che il reclamante si è avvalso dello strumento di conciliazione paritetica di Trenitalia e che il 20 settembre 2021 la procedura si è conclusa positivamente, con l’accettazione, da parte del reclamante, della proposta;

VISTE

con riguardo al reclamo n. 2, le note degli Uffici dell’Autorità prott. 13458/2021 del 3 settembre 2021 indirizzata contestualmente a Trenord e a Trenitalia e 17832/2021 dell’8 novembre 2021 inviata a Trenord, con le quali, con riguardo a quanto riferito dal reclamante, è stato richiesto di fornire informazioni e chiarimenti, corredati della relativa documentazione;

VISTE

le note di risposta di Trenord, prott. ART 15076/2021 del 30 settembre 2021 e 18809/2021 del 24 novembre 2021, nonché la nota di Trenitalia prot. ART 15641/2021 dell’8 ottobre 2021, con le quali, tra l’altro:

- Trenord ha rappresentato che non si configurerebbe, nel caso concreto, l’applicazione dell’articolo 16 del Regolamento in quanto il reclamante ha deciso in maniera autonoma, utilizzando un servizio taxi, di raggiungere la stazione di Verona P.N.; in relazione al mancato rimborso del prezzo del biglietto, ha dichiarato di aver inoltrato la richiesta del reclamante all’Ufficio rimborsi – Direzione Veneto di Trenitalia, tenuto conto che il biglietto era stato emesso con partita IVA di Trenitalia e le Condizioni Generali di Trasporto, capitolo 16, di Trenord prevedono espressamente che “*il passeggero può chiedere il rimborso di un biglietto o abbonamento non utilizzato emesso con Partita I.V.A. TRENORD*”;
- con riguardo alle comunicazioni relative al ritardo e ai diritti spettanti al passeggero in tali casi, la medesima impresa ferroviaria ha dichiarato: (i) che il reclamante “*ha fornito i propri dati personali a Trenitalia e non a Trenord,*

alla quale non sono stati neppure inoltrati”; (ii) di non poter fornire prova delle comunicazioni rese in tempo reale ai passeggeri con le funzioni “real time” della App e del sito internet in quanto “la schermata sull’andamento del treno in tempo reale è in costante aggiornamento e, di conseguenza, non recuperabile”;

- Trenitalia ha (i) dichiarato di non avere evidenza della motivazione della mancata offerta, da parte di Trenord, della scelta delle opzioni previste dall’articolo 16 del Regolamento; (ii) comunicato di aver provveduto, in data 1° luglio 2021, tramite la Direzione Regionale Lazio, ad effettuare il rimborso del biglietto per la tratta Roma Termini-Ciampino, nonostante il reclamante abbia viaggiato regolarmente; (iii) evidenziato, fornendo prova documentale, che il reclamante si è avvalso anche dello strumento di conciliazione paritetica di Trenitalia per i servizi di media-lunga percorrenza, procedura che si è conclusa con l’accettazione, in data 20 settembre 2021, da parte del reclamante, della proposta formulata dai conciliatori;

VISTE le Condizioni Generali di Trasporto (CGT) di Trenord, e in particolare il *“Capitolo 16. Rimborso per mancata effettuazione del viaggio per fatto imputabile a Trenord o per ordine dell’Autorità pubblica”*, scaricabili dal sito web www.trenord.it e le rilevazioni dal sistema PIC-web di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. relative al ritardo del treno 2643 del 13 giugno 2021;

RITENUTO che, alla luce delle informazioni acquisite dagli Uffici dell’Autorità, i due citati reclami presentati all’Autorità stessa dal medesimo reclamante possano essere riuniti al fine di una verifica congiunta, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del regolamento ferroviario, anche in considerazione dell’omogeneità della fattispecie;

CONSIDERATO che in entrambi i casi in questione il servizio ferroviario oggetto di cancellazione (evento del 24 gennaio 2021, di cui al reclamo n. 1) e di ritardo di oltre 60 minuti (evento del 13 giugno 2021, di cui al reclamo n. 2) era operato dall’impresa ferroviaria Trenord;

RILEVATO inoltre, preliminarmente, che gli accordi conciliativi intervenuti tra Trenitalia e il passeggero non fanno comunque venir meno le contestazioni che riguardano la violazione del Regolamento, in quanto la tutela dei diritti dei passeggeri e gli obblighi posti a carico del vettore non sono nella disponibilità delle parti, e che ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del regolamento ferroviario, *“[l]’Autorità procede all’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni di sua competenza d’ufficio o a seguito di reclamo”;*

OSSERVATO che, qualora sia ragionevolmente prevedibile un ritardo all’arrivo alla destinazione finale superiore a 60 minuti, la disposizione di cui al citato articolo 16 del Regolamento attribuisce in particolare al passeggero il diritto a scegliere immediatamente tra: a) il rimborso integrale del biglietto; b) la prosecuzione del viaggio o un itinerario alternativo, a condizioni di trasporto simili, verso la

destinazione finale, non appena possibile oppure c) a una data successiva a discrezione del passeggero stesso;

TENUTO CONTO in proposito che negli *“Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”* (2015/C 220/01 del 4 luglio 2015), al paragrafo 4.3, la Commissione europea osserva, tra l’altro, che: *“La soppressione di un servizio ferroviario può avere le stesse conseguenze di un ritardo per quanto riguarda la perdita di tempo e disagi subiti dai passeggeri (...) I passeggeri che utilizzino il successivo servizio disponibile invece di quello soppresso potrebbero giungere alla destinazione finale anche con un ritardo superiore a 60 minuti (rispetto all’orario di arrivo originariamente previsto con il servizio soppresso). In tal caso, essi beneficeranno degli stessi diritti al rimborso del prezzo del biglietto, a itinerari alternativi o a un indennizzo di cui agli articoli 16 e 17, a meno che non siano stati informati della soppressione in modo appropriato e con largo anticipo”*;

CONSIDERATO con riguardo al diritto di cui all’articolo 16 del Regolamento che:

- in entrambi i casi, non risulta che sia stata offerta proattivamente al reclamante la scelta tra le indicate opzioni (il rimborso del prezzo del biglietto o la prosecuzione del viaggio verso la destinazione finale, a condizioni simili, non appena possibile o in una data successiva, a discrezione del passeggero);
- per quanto concerne l’evento di cui al reclamo n. 1, a fronte della cancellazione, Trenord ha affermato che *“la gestione dell’intera vicenda sotto ogni profilo”* competeva a Trenitalia in quanto (i) il titolo di viaggio era stato emesso con partita IVA di Trenitalia e (ii) il capitolo 16 delle proprie CGT stabilisce che *“il passeggero può chiedere il rimborso di un biglietto o abbonamento non utilizzato emesso con Partita I.V.A. TRENORD”*.
- analoga giustificazione è stata resa con riguardo all’evento di cui al reclamo n. 2, al quale, inoltre, Trenord ha rappresentato di non ritenere applicabile alla fattispecie quanto previsto dal richiamato articolo 16, in quanto il passeggero ha deciso di raggiungere in maniera autonoma la stazione di Verona P.N. con un servizio taxi;

RILEVATO con riguardo ad entrambi gli eventi, che, sulla base delle evidenze agli atti, Trenord non risulta essersi attivata per offrire immediatamente al reclamante la scelta tra le diverse tre opzioni previste dall’articolo 16 del Regolamento, che dovrebbe essere, invece, proattivamente prospettata dall’impresa;

OSSERVATO che il diritto del passeggero ad ottenere il rimborso del biglietto nei casi contemplati dal Regolamento deve essere riconosciuto, ove ne sussistano i presupposti, indipendentemente dalla modalità di acquisto del titolo di viaggio o dalla circostanza che questo stato emesso con partita IVA di un altro soggetto;

CONSIDERATO che il Regolamento prevede, all’articolo 6 (*“Inammissibilità di deroghe e limitazioni”*), paragrafo 1, che *“[g]li obblighi nei confronti dei passeggeri stabiliti nel*

presente regolamento non possono essere soggetti a limitazioni o esclusioni, segnatamente mediante l'introduzione di clausole derogatorie o restrittive nel contratto di trasporto", e che il d.lgs. 70/2014 dispone, all'articolo 7 ("Inefficacia delle clausole contenenti deroghe e limitazioni all'applicazione del regolamento previste nel contratto di trasporto"), che "[s]ono inefficaci le clausole derogatorie o restrittive degli obblighi nei confronti dei passeggeri che siano introdotte nel contratto di trasporto in violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento";

RILEVATO

che le disposizioni contenute al capitolo 16 delle CGT di Trenord, secondo cui "[i]l passeggero può chiedere il rimborso di un biglietto o abbonamento non utilizzato emesso con Partita I.V.A. TRENORD" nel caso - tra gli altri elencati all'articolo 99 ("Norme generali") delle medesime CGT - in cui si realizzi una soppressione del treno o una partenza ritardata di oltre 60 minuti, appaiono limitative del diritto sancito dall'articolo 16 del Regolamento, il quale garantisce, a fronte della ragionevole prevedibilità di un ritardo all'arrivo alla destinazione finale superiore a 60 minuti, il diritto del passeggero di vedersi prospettare immediatamente una scelta tra le tre indicate opzioni, compreso il rimborso del biglietto;

CONSIDERATO

altresì che non assume alcun rilievo la circostanza che, in relazione all'evento di cui al reclamo n. 2, il passeggero si sia organizzato in maniera autonoma (con un servizio taxi) per raggiungere la stazione ferroviaria di Verona P.N., per poi proseguire regolarmente il viaggio verso la destinazione finale, atteso che, a fronte, come nel caso, della ragionevole previsione di un ritardo superiore a 60 minuti all'arrivo alla destinazione finale, permane comunque, a maggior ragione in presenza di un biglietto c.d. "globale", l'obbligo dell'impresa di attivarsi proattivamente per garantire allo stesso la tutela prevista all'articolo 16;

RITENUTO

che, per le ragioni sopra illustrate, sussistano, relativamente all'obbligo dell'impresa ferroviaria di consentire al passeggero di scegliere immediatamente tra le più volte ricordate opzioni previste dal Regolamento nel caso di ragionevole prevedibilità di un ritardo superiore a 60 minuti all'arrivo alla destinazione finale prevista dal contratto di trasporto, i presupposti per l'avvio d'ufficio di un procedimento nei confronti di Trenord per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del d.lgs. 70/2014, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 16 del Regolamento, con riguardo a due eventi;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. l'avvio nei confronti di Trenord S.r.l. di un procedimento ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, in relazione ai fatti descritti in motivazione, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;

2. all'esito del procedimento potrebbe essere irrogata, per la violazione di cui al punto 1, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 2.000,00 (duemila/00) ed euro 10.000,00 (diecimila/00) ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del d.lgs. 70/2014, per ogni singolo evento;
3. è nominato responsabile del procedimento il dott. Ernesto Pizzichetta, quale direttore dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.538;
4. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni – Via Nizza 230, 10126 Torino;
5. il destinatario della presente delibera, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie e documentazione al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
6. il destinatario della presente delibera può, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della stessa, proporre impegni idonei a rimuovere le contestazioni avanzate in motivazione;
7. entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un ammontare di euro 3.333,33 (tremilatrecentotrentatré/33) per ogni evento verificatosi, per un totale di euro 6.666,66 (seimilaseicentossessantasei/66), tramite versamento da effettuarsi:
 - mediante bonifico bancario su conto corrente intestato all'Autorità di regolazione dei trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT03Y0100501004000000218000, indicando nella causale del versamento: "sanzione amministrativa delibera 3/2022";
 - alternativamente, tramite l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione "Servizi on-line PagoPA" (al link <https://autorita-trasporti.servizi-pa-online.it/>), indicando, nel campo 'causale': "sanzione amministrativa";
8. i soggetti che hanno un interesse a partecipare al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della presente delibera, oltre a deduzioni e pareri, anche nel corso delle audizioni svolte davanti all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
9. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
10. la presente delibera è notificata a Trenord S.r.l. a mezzo PEC.

Torino, 13 gennaio 2022

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)